

N. R.G.     /2025



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa n.     /2025 R.G., vertente tra

**Parte\_1** (C.F. **C.F.\_1**) e **Parte\_2**

(**C.F.\_2**), opposenti, rappresentati e difesi dall'avv. .

e

**Controparte\_1** (P.Iva: **P.IVA\_1**), in qualità di mandataria di **Controparte\_2**

(P.Iva: **P.IVA\_2**), opposta, rappresentata e difesa dall'avv.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione del 24 marzo 2025 **Parte\_1** e **Parte\_2** hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 6 marzo 2025, con il quale **Controparte\_1** [...] agendo quale mandataria di **Controparte\_2** ha loro intimato il pagamento della somma complessiva di € 201.670,28, oltre interessi e spese. A sostegno dell'opposizione hanno eccepito:

- il difetto di legittimazione sostanziale e processuale di **CP\_2**, dichiaratasi nel precetto cessionaria di **Controparte\_3** ex L. n. 130/1999;
- la nullità del conferimento dell'incarico di riscossione di crediti a **Controparte\_1**, soggetto non iscritto all'albo previsto dall'art. 106 Tub;

- la nullità del contratto di mutuo del 10 luglio 2017 alla base del credito azionato, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto o per violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art 117, comma 4, Tub, a causa, in particolare, della mancata esplicitazione del regime di calcolo degli interessi;
- l'illegittima applicazione di costi e tassi e la pattuizione di un tasso di interessi usurario.

*Controparte\_1* si è ritualmente costituita ed ha chiesto la reiezione dell'opposizione.

Disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 171 *bis*, comma 4, c.p.c., con ordinanza del 30 settembre 2025 è stata rigettata l'istanza sospensiva formulata dagli opposenti, al contempo evidenziando alle parti che, trattandosi di contratto stipulato con consumatori, occorreva compiere d'ufficio la verifica della sussistenza di clausole abusive, con invito a parte opposta a precisare il numero di rate impagate alla data della comunicazione della risoluzione del contratto o della decadenza dal beneficio del termine.

Successivamente si è costituito per gli opposenti un nuovo legale, che, ad integrazione dei motivi di opposizione già svolti, ha eccepito il radicale difetto di legittimazione processuale di *Controparte\_1* [...] in quanto priva della specifica autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo dei gestori di crediti in sofferenza tenuto da Banca d'Italia, così come previsto dall'art. 114.5 Tub, introdotto dal D.lgs. 30 luglio 2024, n. 116, in attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167.

La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 14 gennaio 2026, e qui riservata per la decisione.

1. Con il primo motivo di opposizione i sigg.ri *Pt\_1* e Campeggio contestano la titolarità in capo a *CP\_2* del credito azionato nei loro confronti.

Non è ben chiaro se tale contestazione – la quale afferisce alla legittimazione sostanziale attiva, e non a quella processuale, di parte opposta – si riferisca all'esistenza stessa della cessione ovvero soltanto all'inclusione del credito in questione tra quelli oggetto di cessione.

In ogni caso va osservato che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, e che la sua esistenza può pertanto essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche di carattere indiziario (così, in particolare, Cass., 22 giugno 2023, n. 17944). Inoltre, i limiti alla prova dei contratti per testi o presunzioni, stabiliti dagli artt. 2721 e seg. c.c., operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti

contraenti, e non invece quando esso sia dedotto, come mero fatto storico nei confronti di terzi, e quindi, nella specie, soltanto nei rapporti tra cedente e cessionario e non rispetto ai terzi (cfr. Cass., 13 dicembre 1999, n. 13937).

Nella specie assume rilievo: i) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso della cessione, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.; ii) l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese, risultante dalla visura camerale di CP\_2 ; iii) il possesso da parte dell'opposta del contratto di mutuo a suo tempo concluso tra gli opposenti e Controparte\_3 iv) la dichiarazione con la quale la medesima banca ha dato atto dell'intervenuta cessione di crediti ex l. n. 130/1999 in favore di CP\_.

A monte, inoltre, Controparte\_1 ha prodotto il contratto di cessione di crediti stipulato il 16 dicembre 2024 tra Controparte\_3 e CP\_2 , tra esse concluso mediante scambio di proposta e accettazione a mezzo pec (cfr. i docc. nn. 3, 5, 6, 7, 7.1 e 11 del fascicolo dell'opposta). Da questo stesso contratto, ed in particolare dall'elenco dei crediti ceduti ad esso allegato, risulta che tra gli stessi era incluso quello vantato nei riguardi dei sigg.ri Parte\_3 Parte\_2 originato dal contratto di mutuo a suo tempo stipulato da questi ultimi con CP\_3 . Nello stesso senso depone la già citata dichiarazione di CP\_3 nonché il fatto che il credito in questione risponde ai criteri identificativi dei crediti ceduti riportati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, trattandosi di un contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria, stipulato tra il 1° gennaio 1972 ed il 1° gennaio 2024, ed in sofferenza, trovandosi gli opposenti in stato di insolvenza, tant'è che già nel marzo 2024 era stata loro comunicata la decadenza dal beneficio del termine.

2. Per quel che riguarda il secondo motivo di opposizione, va innanzi tutto osservato che le nuove disposizioni inserite nel Tub dall'art. 1 del D.lgs. n. 116/2024 in materia di "Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza" (articoli da 114.1 a 114.14) trovano applicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del medesimo decreto, *"a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data"*.

Nella specie, l'acquisto dei crediti di cui è questione è avvenuto nel dicembre 2024, e quindi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia (8 marzo 2025), di talchè trova applicazione la previgente disciplina, in relazione alla quale questo Tribunale si è già espresso nel senso di ritenere che per lo svolgimento dell'attività di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione i cd. servicer (o master servicer) possano legittimamente avvalersi

di soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 106 Tub (cd. special servicer), fermo restando in capo al servicer il compito – e le relative responsabilità – di controllo sul corretto espletamento delle operazioni ex art. 2, comma 6 *bis*, della l. n. 130/1999. Ed invero, a mente dell'art. 2, commi 3 e 6, di tale legge, i servizi di riscossione dei crediti ceduti, di cassa e di pagamento, possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 Tub, mentre gli altri soggetti che intendono prestare i suddetti servizi di riscossione (appunto indicati al comma 3, lettera c) chiedono l'iscrizione a tale albo anche qualora non esercitino le attività (di intermediazione finanziaria) elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti; dunque, mentre le società veicolo devono essere unicamente iscritte all'elenco tenuto presso la Banca d'Italia (com'è *CP\_2* ), l'attività di riscossione dei crediti di cui esse sono titolari deve necessariamente essere affidata ad un servicer iscritto all'albo ex art. 106 Tub ovvero ad una banca (come avvenuto nel caso di specie, in cui *CP-* ha nominato come master servicer la Banca *S.p.A.*); si ammette, poi, che il servicer nominato dalla *Cont* possa delegare la concreta attività di riscossione dei crediti ad un subservicer, anche non iscritto all'albo ex art. 106 Tub, che operi sotto la sua responsabilità e sia soggetto al suo controllo: la l. n. 130/99 non lo esclude, ed anzi implicitamente lo ammette laddove stabilisce, al comma 6 *bis* dell'art. 2, che *“I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo”*; in tal senso si è inoltre espressamente orientata la Banca di Italia con la Circolare n. 288 del 4 aprile 2015.

**3.** Le argomentazioni spese dagli oppositori col terzo motivo di opposizione, ed i precedenti della giurisprudenza di merito citati a suo supporto, non tengono conto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità dapprima a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, con riferimento al mutuo con ammortamento alla francese a tasso fisso, e poi dalla Prima Sezione civile con la sentenza n. 7382 del 19 marzo 2025, a proposito del mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile.

Con la prima di tali sentenze la Suprema Corte, oltre ad escludere che il mutuo con ammortamento alla francese comporti violazione del divieto di anatocismo, anche allorquando la capitalizzazione degli interessi avviene secondo il regime cd. composto, trattandosi di *“una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo*

*successivo*” (salvo che l’avvenuta, concreta produzione di un effetto anatocistico venga specificamente dedotta ed argomentata dalla parte), ha altresì negato che l’omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto o la violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, tutte le volte che *“il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.)”*.

Tali principi sono stati estesi con la sentenza n. 7385/25 al contratto di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile, essendosi in particolare affermato che tutte le volte che il contratto e/o il piano di ammortamento riportino *“la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”*, non può parlarsi di indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, nè sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, *“giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”*, senza che in contrario rilevi che, per sua natura, *“il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera”*.

Così è nel caso di specie, in cui al contratto sono allegati, anch’essi sottoscritti dagli opposenti, il piano di ammortamento ed un documento di sintesi delle condizioni economiche, sì che tutti i dati sopra menzionati risultano chiaramente indicati.

**5.** Col quarto motivo di opposizione viene lamentata, innanzi tutto, l’illegittima applicazione di costi e tassi, che non vengono però specificati, rinviandosi a tal fine allo “elaborato econometrico allegato”.

L’allegazione è del tutto generica, e non si presta ad essere integrata – quand’anche ciò fosse possibile – dalla perizia di parte, giacché essa al contrario dà atto della correttezza del TAEG indicato dalla banca.

Quel che il perito afferma è, piuttosto, che il TAEG, calcolato per l'ipotesi di restituzione anticipata del capitale, a causa di estinzione anticipata del mutuo o sua risoluzione, non è riportato in contratto e darebbe luogo ad un interesse usurario – da qui, appunto, l'ulteriore censura di pattuizione di un tasso eccedente la soglia usuraria, che secondo il perito sussisterebbe nel caso di specie, per l'ipotesi di estinzione anticipata, per le prime tre rate del mutuo, e per quella della risoluzione, per le prime due rate.

Si tratta però di assunto che vorrebbe far dipendere la verifica del carattere usurario degli interessi da eventi successivi alla stipula del contratto e nella specie mai verificatesi.

**6.** Per quel che infine concerne la verifica circa la presenza di clausole abusive nel contratto concluso dagli opposenti, le sole clausole che potrebbero assumere rilievo a tal fine sono quelle relative agli interessi di mora ed alla risoluzione o decadenza dal beneficio del termine.

Sotto il primo profilo va osservato che il tasso degli interessi moratori è contrattualmente stabilito mediante una maggiorazione del 3% di quello degli interessi corrispettivi, a sua volta pari all'1,80%. Ne risulta un tasso degli interessi moratori pari al 4,80%, che non può considerarsi manifestamente eccessivo in base alla giurisprudenza di questo Tribunale: a tal fine, infatti, il tasso corrispettivo previsto in contratto (TAN) deve essere sommato alla maggiorazione media praticata dagli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori per l'ipotesi di mora, quale via via rilevata dalla Banca d'Italia (e pari al 2,10% per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2018), maggiorazione che deve però essere aumentata della metà, non potendosi altrimenti definire "eccessiva" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, lett f), del Codice del Consumo.

Quanto al secondo profilo, se è vero che l'art. 26 delle condizioni generali di contratto prevede la possibilità per la banca di dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. non solo nell'ipotesi contemplata dall'art. 40, comma 2, Tub, ma anche in quella di mancato pagamento anche di una sola rata, protratta per oltre 180 giorni, tuttavia nella specie al momento della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (15 marzo 2024) erano scadute ben 14 rate (segnatamente, dalla n. 65 in scadenza il 15 dicembre 2022 alla n. 79 in scadenza il 15 febbraio 2024).

Per l'effetto, l'opposizione proposta dagli opposenti deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base di valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi, per la mancanza di attività istruttoria – per quella di

trattazione, in essa assorbita quella decisionale in quanto limitata al richiamo di quanto già dedotto ed eccepito in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale, nella causa portante il n. 1/2025 R.G., promossa da *Parte\_1* e *Parte\_2* [...] avverso *Controparte\_1* quale mandataria di *Controparte\_2* definitivamente decidendo:

Rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri *Parte\_1* e *Parte\_2*

Condanna gli opposenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in € 7.015,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.

Verona, 19 gennaio 2026

Il Giudice

Dott.ssa Monica Attanasio

